



Città del Vino
Associazione Nazionale

**Il Piano Regolatore
delle Città del Vino**

**Provincia di Modena
Comune di Bomporto**

PSC

**PIANO STRUTTURALE COMUNALE
delle Città del Vino**

**Variante in adeguamento al
1° stralcio del Piano della Ricostruzione**

Sindaco
Alberto Borghi

Ufficio Tecnico
**Arch. Alfredo Mazzucca
Geom. Glauco Pellacani**

BOM

a cura di:
Arch. Carla Ferrari

Consulenti e collaboratori:
**Ivan Passuti
Giulia Gadda**

vPR_PSC/NTA
stralcio NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Modifica agli artt. 14, 17, 18



PSC

NTA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PSC/NTA

**VARIANTE AL PSC
IN ADEGUAMENTO AL
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE - 1° STRALCIO**
ai sensi della L.R. n. 16/2012 "Norme per la ricostruzione nei territori
interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012"
e dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013

Indice

(...)

Art. 14	Tipi di intervento	pag.	2
(...)			
Art. 17	Edifici tutelati ai sensi del DLgs. 42/2004	pag.	5
Art. 18	Edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e/o testimoniale	pag.	6

(...)

Art. 14 Tipi di intervento

1. (P) Il PSC individua, con apposita grafia, nelle tavole PSC/T.2, gli edifici e i manufatti classificati di interesse storico-architettonico, per ciascuno dei quali specifica gli interventi ammissibili nell'ambito delle seguenti categorie di intervento:

RS (D.Lgs. 42/2004) - Edifici e aree soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004

(interventi soggetti ad Autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni Culturali, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004)

RS - Restauro scientifico,

RC - Restauro e risanamento conservativo.

In relazione alle diverse tipologie architettoniche degli edifici e alla particolare rilevanza nel contesto urbanistico che li ospita, il PSC detta prescrizioni specifiche per le diverse tipologie rappresentate, nella cartografia del PSC (PSC/T.2_{a,b,c,d,e}) e nelle schede di "Classificazione degli edifici di interesse storico-architettonico" (PSC/C), con le sigle:

- RCA: ville, case padronali ed edifici civili, di particolare interesse storico-architettonico e artistico,

- RCB: villini urbani ed edifici civili e rurali, di interesse storico-architettonico,

- RCC: edifici civili e rurali, di interesse storico-architettonico-tipologico-testimoniale.

~~RCA - Restauro e risanamento conservativo di tipo A~~

~~RCB - Restauro e risanamento conservativo di tipo B~~

~~RCC - Restauro e risanamento conservativo di tipo C.~~

Per tali edifici, con le esclusioni previste dalla legislazione vigente e con le limitazioni eventualmente dettate dal RUE per le diverse aree urbanistiche, sono inoltre ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria (MS), le modifiche di destinazione d'uso (MU) e, ove ricorrano le condizioni, gli interventi di ripristino tipologico (RT).

2. (P) Per gli edifici esistenti non classificati di interesse storico-architettonico dal PSC, sono sempre ammessi i seguenti interventi:

MS - manutenzione straordinaria

RS - restauro scientifico

RC - restauro e risanamento conservativo

~~RCA - restauro e risanamento conservativo di tipo A~~

~~RCB - restauro e risanamento conservativo di tipo B~~

~~RCC - restauro e risanamento conservativo di tipo C~~

RED - ristrutturazione edilizia

D - demolizione

D/NC - demolizione con contestuale nuova costruzione

RU - ristrutturazione urbanistica, ove ammessa dalle presenti NTA o dal RUE

MU - modifica di destinazione d'uso

RT - ripristino tipologico (ove ricorrano le condizioni),

oltre all'attività edilizia libera nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001, contenuta nell'art. 5 del D.L. n. 40 del 2010, convertito con modifiche dalla Legge 22.05.2010, n. 73 e successive modificazioni.

3. (I) Le presenti NTA e il RUE specificano i casi in cui, per gli edifici esistenti, sono ammessi interventi di ampliamento (AM) e/o di ristrutturazione urbanistica (RU) e/o di ripristino tipologico.
4. (I) Le presenti NTA e il RUE specificano i casi in cui sono ammessi interventi di nuova costruzione (NC).
5. (P) Fermo restando le prescrizioni più limitative di cui al successivo art. 24 (Invasi ed alvei dei corsi d'acqua), per una profondità minima di 10 m dal limite demaniale o comunque dal piede esterno dell'arginatura dei corsi d'acqua, oppure, in assenza di arginatura, dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria, sono in ogni caso vietate le nuove costruzioni (NC), e gli interventi di ampliamento (AM) degli edifici esistenti.
6. (P) Nelle seguenti aree ricadenti entro il territorio comunale:
 - a) Aree A1 - Aree ad elevata pericolosità idraulica;
 - b) Aree A2 - Aree depresse ad elevata criticità idraulica di tipo A;
 - c) Aree morfologicamente depresse a deflusso idrico difficoltoso;nell'ambito degli interventi di nuova costruzione (NC), demolizione con contestuale nuova costruzione (D/NC), ristrutturazione edilizia (RED) e ampliamento (AM), è vietata la realizzazione di vani interrati o seminterrati.
7. (D) Gli interventi di demolizione con contestuale nuova costruzione (D/NC), ove ammessi dalle presenti NTA, potranno prevedere un'ubicazione del nuovo fabbricato diversa da quella originariamente occupata, nei seguenti casi:
 - quando il fabbricato esistente sia collocato, anche parzialmente, entro la fascia di rispetto stradale,
 - quando la sua collocazione impedisca la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.Tale possibilità è esclusa:
 - entro il perimetro dell'ambito urbano storico, per salvaguardare la trama del tessuto edificato storico,
 - per gli edifici e i manufatti classificati di interesse storico-architettonico dal PSC, ai sensi degli artt. 17 e 18 delle presenti NTA.Il nuovo fabbricato potrà essere collocato in posizione diversa da quella occupata originariamente, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) il permesso di costruire preveda espressamente la demolizione dell'edificio originario fissandone il termine, e l'adeguata sistemazione dell'area, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area stessa;
 - b) la nuova costruzione venga realizzata solo a seguito della demolizione del fabbricato esistente, la cui fine lavori parziale (relativa cioè alla demolizione) sia adeguatamente documentata. Su richiesta del privato, l'Amministrazione potrà consentire la ricostruzione nella nuova posizione anticipatamente rispetto alla demolizione dell'edificio originario, dietro la presentazione di garanzia fidejussoria di adeguato importo, stimato sulla

base del costo di demolizione del fabbricato e di sistemazione dell'area di sedime dello stesso, che funga da clausola penale per l'eventuale mancata demolizione e che preveda la rinuncia del beneficio della preventiva escussione, l'operatività entro 15 giorni dietro semplice richiesta scritta e l'escussione a prima richiesta scaduto il termine per la demolizione, salve in ogni caso le sanzioni previste dalla LR 23/2004;

- c) il nuovo fabbricato sia ubicato nelle strette pertinenze del complesso originario e comunque immediatamente all'esterno della fascia di rispetto,
- d) il nuovo fabbricato sia realizzato assumendo come riferimento la SU+SA esistente alla data di adozione del PSC, con altezza massima stabilita dal RUE per la zona urbanistica in cui si colloca. Il nuovo fabbricato, che dovrà essere realizzato nel rispetto delle distanze da altri fabbricati esistenti, potrà articolare la SU e la SA anche in modo diverso rispetto al fabbricato originario, ma dovrà comunque rispettare la SA minima pari al 20% della SU. Qualora il fabbricato originario disponesse di una SA inferiore al minimo indicato dal RUE, il progetto del nuovo fabbricato potrà incrementare la SA fino al minimo di cui sopra,
- e) il nuovo fabbricato sia ubicato e progettato in modo da ridurre eventuali criticità acustiche esistenti, da dimostrare con apposito studio acustico.

L'intervento di delocalizzazione di cui al punto precedente è soggetto ad intervento diretto convenzionato.

Nell'ipotesi in cui l'ubicazione del fabbricato esistente impedisca la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità la convenzione potrà prevedere la cessione dell'area necessaria per la realizzazione dell'opera, a fronte dell'individuazione concorde, nel rispetto comunque degli strumenti urbanistici vigenti, delle modalità di intervento, in particolare la collocazione del nuovo fabbricato anche in deroga alla precedente lettera c), o di aspetti procedurali, quali i tempi di rilascio del permesso di costruire. È eventualmente possibile l'applicazione dell'art. 95 (Interventi in deroga per opere pubbliche o di interesse pubblico) del RUE.

8. *Ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della LR 16/2012 "Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012", gli interventi di ricostruzione degli edifici di cui al comma 6 del medesimo articolo, devono avvenire al di fuori delle fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua, osservando le distanze minime tra edifici e dai confini e gli allineamenti, stabiliti dalla normativa o dalla pianificazione urbanistica, fatta salva la facoltà del soggetto interessato di procedere alla ricostruzione dell'edificio originario, nel rispetto della sagoma, del volume e del sedime originari, qualora l'applicazione di tali disposizioni comporti l'impossibilità di ricostruire l'edificio nelle sue precedenti caratteristiche. Ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013 gli interventi di ricostruzione di cui sopra devono riguardare "un contermino e diretto trasferimento dalla fascia di rispetto su area di proprietà".*

(...)

Art. 17

Edifici ed aree soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004

1. (P) Il PSC, nell'ambito della "Classificazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico-architettonico" (schede PSC/C), individua le aree e gli edifici soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, indicando che si tratta di un "Edificio soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004".

Le aree e gli edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sono indicati nelle tavole PSC/T.1 e individuati puntualmente, con riferimento alle schede di "Classificazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico-architettonico" nelle tavole PSC/T.2.

2. (P) Gli interventi ammessi su tali edifici sono definiti dalla competente Soprintendenza per i Beni ~~Culturali~~ **Architettonici e Paesaggistici**, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.

3. (P) Gli interventi sugli edifici di cui al presente articolo si attuano per intervento diretto.

4. (P) Nei limiti definiti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, gli usi ammessi dal PSC sono quelli insediati sulla base della DIA o del permesso di costruire (o licenza edilizia o concessione) che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento legittimato o dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. Sono inoltre ammessi dal PSC, in assenza di specifiche prescrizioni formulate dalla competente Soprintendenza per i Beni ~~Culturali~~ **Architettonici e Paesaggistici** e garantendo, in sede progettuale, il rispetto dell'impianto tipologico originario, i seguenti usi:

- U.1 Residenza
- U.2 Attività ricettive
- U.4 Esercizi commerciali di vicinato
- U.7 Pubblici esercizi
- U.10 Locali per lo spettacolo, limitatamente a teatri, centri congressi, locali per lo spettacolo in genere, compresi gli spazi di servizio e complementari all'attività principale (pubblici esercizi, ecc.), ove compatibili con le tipologie insediate
- U.11 Piccoli uffici e studi professionali
- U.12 Attività terziarie e direzionali
- U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune
- U.23 Attrezzature per l'istruzione superiore
- U.24 Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali
- U.28 Attrezzature socio-sanitarie
- U.29 Attrezzature culturali
- A.1 Residenza agricola
- A.11 Strutture ricettive agrituristiche.

5. (P) Negli ambiti agricoli ARPS, ARP, AVA_1, AVA_2 e nelle aree AVN, per gli edifici esistenti di cui al presente articolo e di cui sia previsto il recupero ad uso abitativo, sia civile (U.1) che agricolo (A.1), è ammesso l'insediamento di un numero massimo di 3 alloggi, purché l'intervento non alteri le caratteristiche tipologiche e distributive dell'impianto originario. Gli alloggi dovranno disporre di una SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq nel caso di due alloggi e di 210 mq nel caso di tre alloggi, variamente articolabili fra loro, con una superficie destinata a locali di servizio alla residenza (superficie accessoria SA) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60% della SU.

Per gli edifici di cui al presente articolo, il cui volume lordo sia superiore a 2.400 mc, è ammesso l'insediamento di un numero maggiore di alloggi, in ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente alla data di adozione del PSC.

E' comunque ammessa la conferma del numero di abitazioni esistenti alla data di adozione del presente PSC, in base all'ultimo intervento legittimato o alla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti.

6. (P) Ove la competente Soprintendenza revocasse la dichiarazione di interesse culturale dell'immobile, l'Amministrazione comunale dovrà verificare le condizioni per il riconoscimento dell'interesse storico-architettonico ai sensi del successivo art. 18 al fine di attribuire una specifica categoria di intervento ai sensi del presente PSC. Ai fini cautelativi, sino alla conclusione della verifica in parola, sull'immobile sono ammessi solamente interventi edilizi di ~~tipo RGB~~ (restauro e risanamento conservativo ~~di tipo B (RC)~~).

Art. 18

Edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e/o testimoniale

1. (P) Le presenti disposizioni sono finalizzate alla tutela degli edifici e dei manufatti che rivestono interesse storico-architettonico, tipologico o testimoniale, ai sensi ~~del comma 1~~ dell'art. A-9 dell'Allegato alla LR 20/2000 e s.m., che sono stati riconosciuti meritevoli di tutela e che sono indicati nelle tavole PSC/T.1 e individuati puntualmente, con riferimento alle schede di "Classificazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico-architettonico" nelle tavole PSC/T.2. ~~Le presenti disposizioni riguardano anche gli edifici che siano stati danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui il PSC abbia confermato il vincolo di tutela, attraverso il Piano della Ricostruzione, alla luce delle verifiche e degli accertamenti tecnici effettuati, ai sensi della L.R. 16/2013 e tenendo in considerazione la gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma e le perizie asseverate presentate da professionisti abilitati.~~
2. (P) Gli interventi sugli edifici e manufatti di interesse storico-architettonico sono ~~attuati~~ attuabili, ~~secondo quanto riportato nella cartografia del PSC e nell'ambito della "Classificazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico-architettonico" (schede PSC/C)~~, con riferimento alle seguenti categorie di intervento:

- RS - Restauro scientifico,
- RC - restauro e risanamento conservativo.
- ~~-RCA- Restauro e risanamento conservativo di tipo A;~~
- ~~-RCB- Restauro e risanamento conservativo di tipo B;~~
- ~~-RCC- Restauro e risanamento conservativo di tipo C.~~

Il PSC dispone:

- ~~Gli interventi di restauro scientifico (RS) sono prescritti per~~ che gli edifici di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico e artistico, quali ~~vill~~ ~~di notevole interesse storico architettonico~~, oratori, chiese parrocchiali, cimiteri, monumenti pubblici, maestà/tabernacoli e altri manufatti di rilevante interesse storico-architettonico e artistico, non già soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, siano assoggettati ad interventi di **restauro scientifico (RS)**.
- ~~Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono prescritti per~~ che gli edifici che, ~~a diverso grado di rilevanza~~, rivestono interesse sotto il profilo storico-architettonico ~~e/o~~ tipologico, sia in ambito urbano che rurale, siano assoggettati ad interventi di **restauro e risanamento conservativo (RC)**. ~~e sono compiutamente articolati e definiti in interventi di tipo A, di tipo B e di tipo C, dal RUE. In particolare:~~ In relazione alle diverse tipologie architettoniche degli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo (RC) e alla particolare rilevanza nel contesto urbanistico che li ospita, il PSC detta prescrizioni specifiche per le diverse tipologie architettoniche, rappresentate, nella cartografia del PSC (PSC/T.2_{A/B}) e nelle schede di "Classificazione degli edifici di interesse storico-architettonico" (PSC/C), nel modo seguente:
 - ~~è prescritto il "Restauro e risanamento conservativo di tipo A" (RCA) per~~ con la sigla RCA, le ville di notevole interesse storico-architettonico, le case padronali ~~ed e~~ gli edifici civili di particolare interesse storico-architettonico e artistico;
 - ~~è prescritto il "Restauro e risanamento conservativo di tipo B" (RCB) per~~ con la sigla RCB, i villini urbani e gli edifici civili e case rurali di interesse storico-architettonico;
 - ~~è prescritto il "Restauro e risanamento conservativo di tipo C" (RCC) per~~ con la sigla RCC, gli edifici civili e rurali di interesse storico-architettonico-tipologico-testimoniale, compresi gli edifici specialistici e i fabbricati connessi a originarie funzioni produttive agricole e non agricole, ecc.

~~Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Per tali edifici non possono essere ammessi ampliamenti o sopraelevazioni, se non finalizzati al ripristino, sulla base di idonea documentazione, di corpi di fabbrica originari demoliti.~~

Il RUE provvede a dettare la disciplina urbanistica per le due categorie di intervento sopra indicate (RS e RC), declinando le norme di intervento in

relazione alle diverse tipologie architettoniche, al fine di salvaguardare le caratteristiche architettoniche degli edifici e le relazioni con il contesto urbanistico interessato.

Gli edifici soggetti a restauro scientifico (RS) e a restauro e risanamento conservativo (RC) sono classificati ai sensi del comma 1 dell'art. A-9 dell'Allegato alla LR 20/2000 e s.m.

3. (P) Gli usi ammessi sono quelli insediati sulla base della DIA o del permesso di costruire (o licenza edilizia o concessione) che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento legittimato o dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. Sono inoltre ammessi, garantendo, in sede progettuale, il rispetto dell'impianto tipologico originario, i seguenti usi:
- U.1 Residenza
 - U.2 Attività ricettive
 - U.3 Residenza collettiva
 - U.4 Esercizi commerciali di vicinato
 - U.7 Pubblici esercizi
 - U.10 Locali per lo spettacolo, limitatamente a teatri, centri congressi, locali per lo spettacolo in genere, compresi gli spazi di servizio e complementari all'attività principale (pubblici esercizi, ecc.), ove compatibili con le caratteristiche tipologiche degli edifici
 - U.11 Piccoli uffici e studi professionali
 - U.12 Attività terziarie e direzionali
 - U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone
 - U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune
 - U.23 Attrezzature per l'istruzione superiore
 - U.24 Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali
 - U.28 Attrezzature socio-sanitarie
 - U.29 Attrezzature culturali
 - A.1 Residenza agricola
 - A.11 Strutture ricettive agrituristiche.
- I fabbricati con originaria o attuale destinazione a servizio dell'agricoltura (stalle, fienili, ecc.) potranno ospitare, oltre agli usi sopra indicati e nei limiti indicati per i diversi ambiti agricoli in cui ricadono, anche i seguenti usi:
- A.2 Attrezzature di servizio all'agricoltura
 - A.3 Allevamenti zootecnici civili
- garantendo, in sede progettuale, il rispetto dell'impianto tipologico originario.
4. (I) E' ammesso l'insediamento di usi diversi da quelli sopra indicati tramite l'approvazione di un PUA che assuma valore ed effetti di Piano di Recupero (ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. d, LR 20/2000 e s.m., e da approvarsi con la procedura di cui all'art. 35 della medesima), che abbia ad oggetto l'intera unità edilizia interessata ovvero (per gli edifici extraurbani) tutte le unità edilizie comprese nell'ambito della medesima corte agricola e valuti la compatibilità degli usi da insediare con le caratteristiche dell'impianto tipologico dell'edificio, nonché con il contesto di intervento.

5. (P) Nell'ambito del territorio urbanizzato e urbanizzabile, per gli edifici esistenti di cui al presente articolo e di cui sia previsto il recupero ad uso abitativo, il numero degli alloggi insediabili è definito in sede progettuale, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e distributive dell'impianto originario, con una superficie destinata a locali di servizio alla residenza (superficie accessoria SA) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60% della SU.

6. (P) Negli ambiti agricoli ARPS, ARP, AVA_1, AVA_2 e nelle aree AVN, per gli edifici esistenti di cui al presente articolo e di cui sia previsto il recupero ad uso abitativo, sia civile (U.1) che agricolo (A.1), è ammesso l'insediamento di un numero massimo di 3 alloggi, purché l'intervento non alteri le caratteristiche tipologiche e distributive dell'impianto originario. Gli alloggi dovranno disporre di una SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq nel caso di due alloggi e di 210 mq nel caso di tre alloggi, variamente articolabili fra loro, con una superficie destinata a locali di servizio alla residenza (superficie accessoria SA) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60% della SU.

Per gli edifici di cui al presente articolo, il cui volume lordo sia superiore a 2.400 mc, con esclusione per le tipologie edilizie originariamente destinate, anche parzialmente, ad allevamenti di bestiame, è ammesso l'insediamento di un numero maggiore di alloggi, in ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente alla data di adozione del PSC.

E' comunque ammessa la conferma del numero di abitazioni esistenti alla data di adozione del presente PSC, in base alla DIA o al permesso di costruire (o licenza edilizia o concessione) che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento legittimato o alla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti.

7. (P) Al fine di risolvere situazioni di criticità evidenziate nel Quadro Conoscitivo, ovvero in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. A-21 della LR 20/2000 e s.m., il Comune, all'atto del rilascio del Permesso di Costruire, può richiedere la realizzazione di opere eventualmente necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- opere di sistemazione delle aree di pertinenza,
 - manutenzione di drenaggi,
 - demolizione di eventuali corpi di fabbrica accessori incongrui con la valorizzazione del contesto ambientale,
 - opere di adeguamento degli scarichi alle normative vigenti in materia,
- in luogo del pagamento ~~dei contributi di concessione di cui all'art. 3 della Legge 10/1977 e s.m. del contributo di costruzione di cui all' art. 29 e seguenti della L.R. 30 luglio 2013, n. 15.~~

In tal caso, il rilascio del permesso di costruire può essere subordinato alla sottoscrizione di una convenzione nella quale il privato si impegni alla realizzazione di tali opere.

8. (P) Con esclusione per i casi di cui al precedente comma 7, gli interventi sugli edifici e manufatti di interesse storico-architettonico si attuano per intervento diretto e sono disciplinati dal RUE.